



Coscienza e Libertà

SEMESTRALE DI LIBERTÀ RELIGIOSA, LAICITÀ, DIRITTI DAL 1978

P.B. Helzel



Religione e sicurezza integrata

ISSN 0394-2732

D. Romano - M. Ventura - G. Fattori - D. Curtotti - P. Annicchino - V. Ricciuto - T.F. Giupponi
E. Gianfrancesco - G. Tropea - A. Vendaschi - I. Ruggiu - A. Pin - G. Corso - N. Marchei - F. Alicino
D. Milani - A. Casiere - I.A. Caggiano - P.B. Helzel - S. Amato - A. Benzo - S. Baldassarre

La tutela dei dati personali tra sicurezza e libertà nella società “digitale”*

Paola B. Helzel

Prefessoressa Associata di Filosofia del diritto, Università della Calabria

ABSTRACT

La società odierna, negli ultimi decenni, è attraversata da quella che è stata definita come la “quarta rivoluzione industriale”, la cui portata ha radicalmente “frantumato” i tradizionali confini tra reale e digitale/virtuale, imponendosi ai consociati senza che quest’ultimi siano in grado di comprenderne appieno le reali potenzialità. Da qui la necessità di poter conciliare la sicurezza dei sistemi informatici e, dunque, l’invulnerabilità dei dati personali, con la libertà degli utenti.

SOMMARIO

1. *Status quaestionis* – 2. La rivoluzione digitale – 3. Big data: la nuova sfida – 4. Una “nuova” sicurezza: la dataveglianza – 5. Protezione dei dati personali: la libertà religiosa.

1. *Status quaestionis*

Affrontare il tema della protezione dei dati personali in relazione alla sicurezza ed alla libertà non è semplice, considerato tanto l’ampiezza e l’eterogeneità delle categorie coinvolte, quanto la possibilità di arrivare ad un “equilibrio” tra esse. È anche vero che sempre più frequentemente, nell’attuale società, la sicurezza sta assurgendo a “bisogno elementare” sollevando, comunque, non pochi dilemmi «in relazione alla possibilità che in nome della sicurezza si pongano limiti all’esercizio di diritti fondamentali», prime tra tutte «le tradizionali liber-

* Elaborato nell’ambito delle ricerche del progetto PRA-HE 2021 “Re.co.se - Religion and Comprehensive Security” finanziato dall’Università degli Studi di Foggia (bando PRA_HE 2021 UNIFG finanziato dall’Unione europea mediante il programma Next Generation EU e dal programma MUR-Fondo Promozione e Sviluppo-DM 737 del 2021).



tà negative – a partire dalla libertà personale – che potrebbero risultare potenzialmente compresse dall'inasprimento delle misure di sicurezza¹. Il bisogno di controllare e prevenire – soprattutto all'indomani dell'attentato alle Torri gemelle dell'11 settembre 2001 – riguarda tanto «gli ambiti di tutela delle libertà fondamentali nella loro forma di esercizio più classica e tradizionale», quanto nella declinazione più tecnologia o “digitale”, a seguito dell'utilizzo massivo dei mezzi di comunicazione attraverso la rete internet². È nell'ottica di quest'ultima declinazione che si tenterà di analizzare se è possibile rintracciare un momento di sintesi tra la sicurezza dei sistemi informatici e, dunque, l'inviolabilità dei dati personali, con la libertà degli utenti. In altri termini, l'interrogativo da cui muovere è se le nuove tecnologie possono essere generatrici di libertà o di controllo³.

2. La rivoluzione digitale

È un dato, da più parti condiviso, quello che la società odierna stia vivendo da qualche decennio, a seguito dei continui cambiamenti a livello globale socio-culturali, economico-politici e non da ultimi tecnologici, la “quarta rivoluzione industriale”⁴. Una rivoluzione, che diversamente dalle precedenti, è caratterizzata dall'utilizzo – complesso, veloce e innovativo – di dispositivi e apparecchi di alta tecnologia che accompagnano e favoriscono le attività quotidiane, sia personali che professionali, di ciascun individuo⁵. Un'espansione tumultuosa e inarrestabile di tecnologie della comunicazione e dell'informazione⁶, di elaborazione di dati e di algoritmi è divenuta il tratto caratteristico di quell'importante “mutamento” che ha stravolto tanto i *modi vivendi*, quanto quelli *pensandi* dell'attuale generazione di esseri umani. Un mutamento, la cui violenza ha radicalmente “frantumato” i tradizionali confini

¹ L. CALIFANO, *Privacy e sicurezza*, in *Democrazia e sicurezza*, 3-4/2013, p. 4.

² Cfr., M. RUBECCHI, *Sicurezza, tutela dei diritti fondamentali e privacy: nuove esigenze, vecchie questioni (a un anno dagli attacchi di Parigi)*, in *Federalismi.it* 23/2016, p. 3.

³ Cfr., S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, Il Mulino, Bologna, 2021, p. 20.

⁴ A. LONGO, G. SCORZA, *Intelligenza artificiale. L'impatto sulle nostre vite, diritti e libertà*, Mondadori, Milano, 2020, pp. 57, 58.

⁵ Per un maggior approfondimento s.v., A.C. AMATO MANGIAMELI, *Algoritmi e big data. Dalla carta alla robotica*, in *Rivista di Filosofia del diritto*, n. 1/2019, p. 108.

⁶ Cfr., M. OROFINO, *Diritto alla protezione dei dati personali e sicurezza: osservazioni critiche su una presunta contrapposizione*, in *Rivista del diritto dei media*, n. 2/2018, p. 2.



«tra reale e digitale/virtuale»⁷. Una forza d'urto che sfugge alle classificazioni tradizionali, imponendosi ai consociati senza che quest'ultimi siano in grado di comprenderne appieno le reali potenzialità⁸. È anche vero, però, che all'entusiasmo e all'esaltazione acritica delle nuove tecnologie che sino ad ora hanno dominato la scena – oscurando, di fatto, la logica dispotica che in realtà dietro di esse si cela – stanno iniziando a palesarsi i primi scenari, piuttosto inquietanti, di quella che appariva essere la “paradisiaca” via tracciata dalle tecnologie⁹. Inizia, così, a “insinuarsi” – seppur timidamente – il dubbio che l'incessante e travolgente sviluppo delle nuove tecnologie più che un “fantastico” sogno sia stato un incubo da cui l'uomo, ora, inizia a destarsi, comprendendo l'inganno di cui è stato vittima e nello stesso tempo artefice. Sembra che si sia, definitivamente, “sollevato” quel “velo di Maya” dell'inganno che ha ricoperto, sino ad ora, gli occhi dei mortali, nascondendo, così, la verità ed impedendo di vedere la direzione intrapresa dalle tecnologie. È – come ben sottolineato da Rodotà – la «fine di una fede cieca nel progresso, nell'avvento delle “magnifiche sorti e progressive” dell'umanità»¹⁰. Il dubbio, allora, che la «progressiva e massiccia trasformazione della società» non sia solo portatrice di “benessere” per gli esseri umani, ma che nasconda, viceversa, la conseguenza disastrosa di una soppressione dei diritti fondamentali dell'essere umano, è diventato realtà¹¹. È evidente, dunque, come la dilatazione capillare delle tecnologie informatiche non è priva di contraddizioni, poiché se per un verso ha consentito il dischiudersi di tutta una serie di opportunità, dall'altro ne ha fatto emergere i rischi e le minacce che gravano sui diritti. Allora, è con questa lente d'ingrandimento che è possibile “leggere” la reale portata di tale “mutamento”, tanto sul piano sociale che giuridico e, quindi, analizzare con un occhio meno “miope” «il tema della sicurezza e della sorveglianza che l'applicazione delle moderne tecnologie può comportare limitando le libertà

⁷ L. D'AVACK, *La rivoluzione tecnologica e la nuova era digitale: problemi etici*, in U. RUFFOLO (a cura), *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, Giuffrè, Milano, 2020, p. 19.

⁸ *Ibidem*.

⁹ Cfr., E. PERUCCHIETTI, *Cyberuomo. Dall'intelligenza artificiale all'ibrido uomo-macchina*, Arianna editrice, Bologna, 2019, p. 19.

¹⁰ S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, cit., p. 43.

¹¹ D. PAGLIACCI, *Per una introduzione alla disumanità dell'umano*, in D. PAGLIACCI (a cura di), *Umano, disumano, postumano*, Aracne, Roma, 2017, p. 10.



fondamentali»¹². Ciò non significa il rifiuto delle nuove tecnologie, bensì aver assunto «la consapevolezza della impossibilità di arrestare tale progresso, anche se non si presenta più con stimate soltanto positive»¹³.

3. Big data: la nuova sfida

Big data, non è semplicemente «un'espressione evocativa, alla moda e destinata a una rapida obsolescenza»¹⁴ con cui la società ha familiarizzato sempre più grazie al «rapidissimo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dell'informatica»¹⁵, bensì un fenomeno con il quale «occorre confrontarsi seriamente tentando di comprendere, da diverse prospettive, l'effettiva portata»¹⁶. In breve, indica la quantità – sempre crescente – «di informazioni che possono essere raccolte in modo sempre più rapido»¹⁷. Le informazioni attengono ai dati anagrafici personali o sociali, alle abitudini di vita, alle preferenze, alla religione o convinzione, all'appartenenza ideologica, agli stati emotivi, agli atteggiamenti, in altre parole a tutto ciò che ruota in\tra\nella vita di ciascun essere umano¹⁸. La molteplicità dei dati personali utilizzabili digitalmente «aumenta in modo sostanziale in virtù della diffusione dei social media, della crescita dei dispositivi mobili, dei sistemi di sorveglianza, e di una varietà di sensori collegati in rete»¹⁹. Ciò significa che non esiste nulla di ciò che un uomo è o fa «che non possa essere digitalizzato, trasmesso, analizzato e conservato all'interno di una banca dati»²⁰. Un'esistenza, quella del soggetto utente, interamente “dataficata”,

¹² L. MILANA, *Il processo tecnologico e le reti informatiche: profili ricognitivi e impatto sui principi democratici*, in *Ratio Iuris*, LXXXIX/2023, p. 1.

¹³ S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, cit., p. 43.

¹⁴ S. PIETROPAOLI, *Habeas data. I diritti umani alla prova dei big data*, in S. FARO, T.E. FROSINI, G. PERUGINELLI (a cura di), *Dati e algoritmi*, Il Mulino, Bologna, 2020, p. 105.

¹⁵ L. PALAZZANI, *Tecnologie dell'informazione e intelligenza artificiale*, Studium, Roma, 2020, p. 26.

¹⁶ S. PIETROPAOLI, *Habeas data*, cit., p. 105.

¹⁷ L. PALAZZANI, *Tecnologie dell'informazione e intelligenza artificiale*, cit., p. 26.

¹⁸ S. DORIGO, *Presentazione*, in S. DORIGO (a cura di), *Il ragionamento giuridico nell'era dell'intelligenza artificiale*, Pacini, Pisa, 2020, p. XV.

¹⁹ S. FARO, T.E. FROSINI, G. PERUGINELLI (a cura di), *Introduzione*, in S. FARO, T.E. FROSINI, G. PERUGINELLI (a cura di), *Dati e algoritmi*, cit., p. 8.

²⁰ G. SARACENI, *Big Data*, in A.C. AMATO MANGIAMELI, G. SARACENI (a cura di), *Cento e una voce di informatica giuridica*, Giappichelli, Torino, 2023, p. 41.



«ovvero ridotta ad informazioni in flusso continuo e illimitato»²¹. Un “diluvio di dati”²² eterogenei tra loro che, per mezzo di alcuni *software* alquanto complessi, una volta raccolti, vengono meccanicamente elaborati, archiviati e correlati per gli scopi più vari, «traendo dai medesimi, [...], nuovi dati e nuove informazioni», che permettono una profilazione dettagliata «tanto dei singoli individui quanto dei gruppi sociali»²³. Profilazione che sovente viene impiegata per usi commerciali, ma che potrebbe essere utilizzata anche per influenzare gli utenti nelle scelte politico-elettorali o, ancora «dai pubblici poteri per la prevenzione, l'accertamento e la persecuzione di reati»²⁴. Talvolta, però, la disponibilità di una considerevole mole di dati pertinenti, ai singoli individui, potrebbe essere impiegata per attività illecite se non addirittura criminali, rappresentando, così, un elevato rischio²⁵. Di fatto, se per un verso i big data, considerato l'aumento delle informazioni disponibili in tempi ridottissimi, anche a chilometri di distanza – ad esempio il supporto della telemedicina o la medicina di precisione “guidata dai dati” – possono rappresentare delle straordinarie opportunità, dall'altro non si devono sottovalutare alcune problematicità di natura etica che meritano la dovuta attenzione. Infatti, a fronte di una considerevole quantità di dati ed informazioni si contrappone l'inconsapevolezza da parte dell'utente di essere un «generatore di dati e del trattamento dei dati personali»²⁶. Gli utenti ignorano il reale impatto dei dati che, quotidianamente, vengono riversati nella rete e che consentono la tracciabilità immediata e costante di ogni azione, pensiero o desiderio, e che – seppur lentamente – inizia ad erodere il “muro” della riservatezza. Le

²¹ L. PROSIA, *Dato personale*, in A.C. AMATO MANGIAMELI, G. SARACENI (a cura di), *Cento e una voce di informatica giuridica*, cit., p. 151.

²² S. FARO, *Prospettive di sviluppo dell'informatica giuridica tra big data e scienze computazionali*, in S. FARO, T.E. FROSINI, G. PERUGINELLI (a cura di), *Dati e algoritmi*, cit., p. 63; ancora in merito s.v., T.E. FROSINI, *Le sfide attuali del diritto ai dati personali*, in S. FARO, T.E. FROSINI, G. PERUGINELLI (a cura di), *Dati e algoritmi*, cit., p. 27.

²³ M. OROFINO, *Diritto alla protezione dei dati personali e sicurezza*, cit., p. 2; ancora in merito s.v., C. CIPOLLONI, *Profilazione*, in A.C. AMATO MANGIAMELI, G. SARACENI (a cura di), *Cento e una voce di informatica giuridica*, Giappichelli, Torino, 2023, p. 384; L. PALAZZANI, *Tecnologie dell'informazione e intelligenza artificiale*, cit., p. 26.

²⁴ M. OROFINO, *Diritto alla protezione dei dati personali e sicurezza*, cit., p. 2.

²⁵ C. CIPOLLONI, *Profilazione*, cit., p. 385.

²⁶ L. PALAZZANI, *Tecnologie dell'informazione e intelligenza artificiale*, cit., p. 29.



“tracce” rilasciate nell’ambiente digitale, una volta raccolte e profilate, possono essere trasferite e/o vendute a terzi che a loro volta possono utilizzarle secondo i propri fini. Ciò significa che il patrimonio informativo potrebbe essere sottratto alla disponibilità di ciascun utente e “viaggiare” sul *cloud computing* fuori da ogni controllo e, dunque, potenzialmente esposto ai rischi di violazione dei dati personali²⁷. I dati, in quanto “merce pregiata” «possono diventare – e in parte sono già diventati – un *asset* strategico monopolizzato da pochi attori che hanno le risorse per gestirli»²⁸. La rivoluzione digitale in atto, dunque, sta «mettendo sotto pressione la tenuta dell’attuale quadro dei diritti fondamentali»²⁹, pertanto – come già sottolineato da Rodotà nel 2004 – occorre definire quell’*habeas data* che è, oramai, divenuto un elemento inseparabile dalla civiltà³⁰. Il rischio imminente – sottolineava, ancora una volta, Rodotà – è quello di incorrere in una progressiva estensione delle forme di controllo sociale. La pervasività delle tecnologie informatiche – *app* per la videosorveglianza via web, videosorveglianza con tecniche di riconoscimento – insieme ai sempre più sofisticati “allarmi di sicurezza” – *software* antifrodi informatiche – che, per le ragioni più diverse e al contempo oscure, convivono nella quotidianità di ciascun individuo, rappresentano la “nitida” fotografia dell’attuale società informatizzata. Una società informatizzata che è divenuta, come tale, sempre più sorvegliata. Ciò significa che il soggetto è sempre più digitalizzato, profilato e, quindi, controllato. Controllo e sorveglianza che “stridono” con un diritto alla riservatezza, pertanto, la sicurezza diviene la «spia di una nuova stagione di contrapposizione tra libertà ed autorità, capace di rimettere in discussione gli equilibri su cui si fondano le società liberal-democratiche e di cui le Costituzioni contemporanee sono, al tempo stesso, specchio e garanzia»³¹. La protezione dei dati diviene, così, una sorta di “fronzolo” il cui sacrificio è il prezzo minore da pagare per poter garantire la sicurezza.

²⁷ Cfr., T.E. FROSINI, *Le sfide attuali del diritto ai dati personali*, cit., p. 29.

²⁸ S. PIETROPAOLI, *Habeas data*, cit., p. 107.

²⁹ *Ivi*, p. 98.

³⁰ S. RODOTÀ, *Privacy, libertà, dignità. Discorso conclusivo della Conferenza internazionale sulla protezione dei dati* (Varsavia 14-16 settembre 2014), reperibile sul sito dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

³¹ M. OROFINO, *Diritto alla protezione dei dati personali e sicurezza*, cit., p. 3.



4. Una “nuova” sicurezza: la dataveglianza

Nella società contemporanea è “imperante” la cultura della sorveglianza che si realizza nel vivere quotidiano, a partire dall’uso del cellulare, dello smartphone o nell’acquisto di un qualsiasi oggetto su internet, nelle telecamere amiche, nei gps montati sulle automobili, fino alle carte di credito. Piattaforme e congegni di varia natura per mezzo dei quali la vita di ciascun individuo è vissuta su un continuo palcoscenico dal quale è impossibile scendere³². Una cultura della sorveglianza, «sfaccettata, complicata, fluida e piuttosto imprevedibile»³³ generata – come più volte sottolineato – del tutto inconsapevolmente, dagli stessi utenti, che, a volte, paradossalmente agiscono come sorveglianti quando, seguendo e valutando, appongono i “like” su profili, link, pensieri o immagini altrui. Si comprende, quindi, come la sorveglianza non sia più un’azione che agisce dall’esterno sulla vita degli individui, quanto piuttosto, rappresenti un “qualcosa” a cui si sono conformati, che desiderano e a cui danno vita. Un “prodotto naturale” della società contemporanea, che l’individuo ha fatto suo, cosciente dei vantaggi che ne derivano. Questo fa sì che l’individuo sia monitorato, tracciato e localizzato, costantemente in ogni suo minimo movimento; un controllo continuo, automatico, involontario. Una “servitù volontaria” da parte degli individui in cambio di qualche servizio elargito dal web e dai social. Pertanto, in un gioco di bilanciamento, all’ampliarsi delle sfere di libertà, grazie all’impiego delle nuove tecnologie, aumenta il controllo sempre e, comunque, veicolato dalle stesse tecnologie. È l’era della “società sorvegliata”, in cui il potere statale non ha più bisogno delle informazioni degli individui per poterne controllare i comportamenti, sorvegliare le abitudini e condizionare le scelte e le azioni future, in quanto le tecnologie in atto semplificano enormemente le attività di controllo attraverso tecniche di sorveglianza subdole. Controllo e sorveglianza, un binomio che nel corso dei secoli ha rappresentato un bisogno primario delle organizzazioni sociali e politiche, ma a differenza che in passato, in cui la sorveglianza appariva solida e stabile, oggi ha assunto i caratteri della flessibilità e mobilità, incuneandosi

³² Cfr., M. FIORENTINI, *Sorveglianza*, in A.C. AMATO MANGIAMELI, G. SARACENI, *Cento e una voce di informatica giuridica*, cit., p. 440.

³³ D. LYON, *La cultura della sorveglianza*, (2018), trad. it., Luiss University Press, Roma, 2020, p. 26.

in ambiti di vita un tempo impensabili³⁴. A dire il vero, oltre un trentennio fa Bobbio aveva già sottolineato come «l'uso degli elaboratori elettronici, che si va estendendo e sempre più si estenderà, per la memorizzazione delle schede personali di tutti i cittadini, permette e sempre più permetterà ai detentori del potere di vedere il pubblico assai meglio che negli Stati del passato. Ciò che il novello Principe può venire a sapere dei propri soggetti è incomparabilmente superiore a ciò che poteva sapere dei suoi sudditi anche il monarca più assoluto del passato»³⁵. È una “nuova” forma di sorveglianza che va ben oltre il modello di *Panopticon* teorizzato da Bentham in cui venivano raggruppati quegli individui – criminali, pazzi o sospetti – che dovevano essere costantemente osservati sotto “l'occhio vigile” dei sorveglianti. Ha assunto una nuova veste, si è trasformata in – quella che Gary Marx ha definito – *New Surveillance*, ovvero, la sorveglianza «non è semplicemente applicata; viene anche esperita dai soggetti, dagli agenti e dal pubblico che definisce, giudica e prova dei sentimenti riguardo al fatto di essere osservato e osservatore»³⁶. Ciò comporta che la sorveglianza odierna sia praticata, reciprocamente, tra individui che, al contempo, sono osservatori e osservati, determinando, così, l'effetto finale di un «addomesticamento generale delle pratiche di sorveglianza»³⁷.

È un *Superpanopticon*³⁸, ovvero, un apparato di sorveglianza idoneo a monitorare, costantemente, vigilando su ogni minimo aspetto della vita quotidiana di ciascun individuo, attraverso un sistema di controllo, più forte e diretto dei precedenti. In questo modo, il controllo diviene garanzia di libertà, in quanto più accrescono e si intensificano i controlli, più l'individuo ha la sensazione di essere protetto. Di conseguenza, maggiore è la percezione di sicurezza, maggiore diviene la percezione della libertà e, dunque, la sensazione di non essere sottoposti ad un regime di paura. Passa così, l'idea che un controllo capillare e totale nella/sulla vita di tutti sia, conseguentemente, una

³⁴ Cfr., D. LYON, *La cultura della sorveglianza*, cit., p. 44.

³⁵ N. BOBBIO, *Stato, governo, società. Frammenti di un dizionario politico*, Einaudi, Torino, 1985, p. 21.

³⁶ G.T. MARX, *The Surveillance Society: The Threat of the 1984-Style Techniques*, in “*The Futurist*”, Bethesda, 1985, pp. 21-26.

³⁷ G.T. MARX, *The Surveillance Society*, cit., p. 23.

³⁸ Cfr., M. POSTER, *The Mode of Information. Poststructuralism and Social Contexts*, Polity Press, Cambridge, 1991.



garanzia per tutti. Paradossalmente, se un tempo il controllo sulla\ della vita di qualcuno era sinonimo di privazione di libertà, oggi, viceversa, ne assume la connotazione della libertà. L'individuo, allora, al pari di «un pesce rosso nella sua boccia di cristallo» è sempre più osservato, senza alcuna possibilità di scampo³⁹. Una sorta di “gabbia elettronica” costruita intorno a ciascun individuo in nome di una totale trasparenza⁴⁰. Tutto ciò è il preludio all'instaurarsi di una società della trasparenza integrale, in cui l'«uomo di vetro» e la conseguente cancellazione di ogni ragionevole frammento di *privacy* si giustificano in nome di una sorveglianza continua e generalizzata che può “infastidire” solo chi ha qualcosa da nascondere.

5. Protezione dei dati personali: la libertà religiosa

Appare chiaro, dal quadro sin qui delineato, come tutto ciò metta in “fibrillazione” tanto la riservatezza, quanto la tutela dei dati personali che «rappresentano un presupposto irrinunciabile per lo svolgimento delle attività umane»⁴¹. Ciò comporta un mutamento dell'oggetto della tutela, poiché non è più la sola sfera privata, ma il contenuto delle informazioni dell'individuo, a dover essere “tutelato”. La riservatezza, quindi, non attiene più solo all'individuo fisico, ma «alle informazioni e ai dati che a questo stesso individuo si riferiscono»⁴². Si è, dunque, passati dal diritto alla riservatezza, al diritto alla protezione dei dati personali, configurando, altresì, un nuovo diritto. Infatti, la protezione dei dati personali – come chiaramente richiamata nel Regolamento dell'Unione europea 2016/679 –, non rappresenta solo un diritto individuale, ma «un interesse pubblico rilevante per le società contemporanee, una garanzia per la loro democraticità e per il loro buon funzionamento»⁴³. E tra i diritti da tutelare in materia di dati sensibili, in base al d.legs 30 giugno

³⁹ Cfr., G. FIORIGLIO, *Sorveglianza e controllo nella società dell'informazione. Il possibile contributo dell'etica hacker*, in *Nomos*, 2/2014, pp. 579-597.

⁴⁰ Cfr., S. RODOTÀ, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Laterza, Roma-Bari, 2004.

⁴¹ M. RUBECCHI, *Sicurezza, tutela dei diritti fondamentali e privacy: nuove esigenze vecchie questioni*, in *Federalismi.it*, 23/2016, p. 11.

⁴² L. CALIFANO, *Privacy e sicurezza*, cit., p. 5; in merito s. v., G. GARDINI, *Le regole dell'informazione*, Bruno Mondadori, Milano, 2009, p. 240.

⁴³ M. OROFINO, *Diritto alla protezione dei dati personali e sicurezza*, cit., p. 4.



2003, n. 196 – testo unico per il trattamento dei dati personali – rientra anche la libertà religiosa. Esiste, dunque, una “tutela del dato religioso” che si esplicita nel «diritto che hanno i soggetti a non veder divulgato a soggetti terzi i propri dati in materia religiosa»⁴⁴. Un diritto *erga omnes*, ovvero, assoluto⁴⁵. Infatti, il già citato d.legs 30 giugno 2003, n. 196, prevede che «in materia religiosa i dati sensibili siano quelli che rivelano l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose e filosofiche, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati ed organizzazioni di carattere religioso e atti idonei a rivelare stati di salute e l’orientamento sessuale». Tali dati sensibili assumono un particolare rilievo, anche nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, che all’art. 9 comma 1 impone il divieto di «trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona». In questo contesto, la tutela della libertà religiosa «è divenuta una componente essenziale dell’eguaglianza, [...] contro ogni potenziale discriminazione ad opera delle autorità pubbliche o di determinati soggetti privati nei confronti degli orientamenti religiosi dei singoli individui»⁴⁶. Una tutela già sancita nella Costituzione italiana all’art.19 in cui è ribadito che «tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto»⁴⁷. E, a livello internazionale dalla *Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo* del 1948 in cui si stabilisce che «[o]gni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione

⁴⁴ A. LOSANNO, *Diritti “in rete” e libertà religiosa. L’effettività dei diritti attraverso l’efficacia dell’Internet governance*, in *Rivista Italiana di Informatica e diritto*, 1/2022, p. 313.

⁴⁵ Cfr., C. VALENTINO, *La libertà religiosa ai tempi del Covid 19*, in *diritto.it*, 5 maggio 2020.

⁴⁶ D. DURISOTTO, *Diritti degli individui e diritti delle organizzazioni religiose nel Regolamento (UE) 2016/679. I “corpus completi di norme” e le “autorità di controllo indipendenti”*, in *Federalismi.it* 27/2020, p. 39.

⁴⁷ In merito rinvio a B. SERRA, *Valetudo et religio: radici e declinazioni di un rapporto indissolubile (Coordinate preliminari)*, in B. SERRA, G. GUARINI (a cura di), *Valetudo et religio: intersezioni fra diritto alla salute e fenomeno religioso*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 8.



o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti». È evidente, dunque, come la libertà religiosa sia «concepita come libertà delle libertà, [...] la “cartina di tornasole” per il rispetto di tutti gli altri diritti umani»⁴⁸. Ma, nonostante ciò, in nome di continue e nuove istanze di tutela e di sicurezza, molti stati democratici hanno “compresso” la libertà religiosa fino ad “affievolirla”⁴⁹. Come evidenziato precedentemente, i dati sensibili sono divenuti “merce preziosa” e, dunque, l'appartenenza religiosa potrebbe essere “profilata” tanto dallo Stato quanto – da qui i maggiori rischi – da agenzie private che potrebbero “utilizzare” il dato religioso a fini meramente economici, oppure di proselitismo da parte di alcune comunità religiose, o ancora per ragioni di natura discriminatoria⁵⁰. Ciò potrebbe comportare non pochi problemi, considerato che la libertà religiosa con le sue implicazioni culturali e istituzionali, è sovente «usata come un'arma politica e persino militare»⁵¹. È evidente come tutto ciò sia fonte di rischio per l'intera società. E, allora, ritornando a quanto si diceva prima, un'azione di controllo/sorveglianza trova giustificazione in quanto diviene garanzia di libertà. Ora, il *punctum crucis*, ruota intorno ad una questione fondamentale, ovvero, è necessario implementare la sorveglianza per poter avere la libertà, oppure in nome della libertà è necessario “attenuare” il sistema di sorveglianza? La questione sembra essere stata – almeno in parte – risolta nel 2019 dalle Linee Guida dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), le quali hanno mostrato la dovuta attenzione «alla governance delle sinergie tra libertà religiosa e sicurezza»⁵², considerando «la libertà di religione o convinzione e la sicurezza, come diritti complementari, interdipendenti e che collaborano al rafforzamento di obiettivi che possono e

⁴⁸ L. COLELLA, *La crisi dello Stato nazione in Francia tra globalizzazione, multiculturalismo e libertà religiosa: brevi note dopo la querelle “anti burkini”*, in G. LIMONE (a cura), *Ars boni et aequi. Il diritto fra scienza, arte, equità e tecnica*, FrancoAngeli, Milano, 2016, p. 935.

⁴⁹ Cfr., L. COLELLA, *La crisi dello Stato nazione*, cit., p. 221.

⁵⁰ Cfr., V. PACILLO, *Cyberspazio e fenomeno religioso: profili giuridici*, in *Cyberspazio e diritto*, 2002, p. 17 ss.

⁵¹ S. FERRARI, *La sinergia tra libertà religiosa e sicurezza nelle Linee Guida OSCE 2019*, in G. FATTORI (a cura di), *Libertà religiosa e sicurezza*, cit., p. XI.

⁵² G. FATTORI, *Libertà religiosa e sicurezza: un approccio interdisciplinare*, in G. FATTORI (a cura di), *Libertà religiosa e sicurezza*, cit., p. XVIII; sempre in merito S. FERRARI, *La sinergia tra libertà religiosa e sicurezza nelle Linee Guida OSCE 2019*, in G. FATTORI (a cura di), *Libertà religiosa e sicurezza*, cit., p. XI.



devono essere perseguiti insieme»⁵³. Infatti, al pari di tutti gli altri diritti umani, la libertà di religione «si fonda sull'imprescindibile riconoscimento delle differenti convinzioni e della concreta possibilità per ogni individuo di "professare e praticare, da solo o in comune con altri, una religione o una convinzione agendo secondo i dettami della propria coscienza"»⁵⁴. Inoltre, la libertà di religione, poiché di fondamentale importanza per lo sviluppo delle società, rafforzandone il rispetto reciproco, la fiducia e l'uguaglianza tra i popoli, deve divenire parte integrante delle azioni di contrasto alla violenza. Viceversa, ingiustificate limitazioni dell'esercizio della libertà di religione, «impediscono di vedere come, tra le potenzialità di questo diritto, ci sia la possibilità di costruire un quadro sociale che garantisca al tempo stesso libertà e sicurezza»⁵⁵. La libertà di religione, dunque, in quanto "libertà delle libertà", costituisce una posizione giuridica soggettiva meritevole di tutela sia in privato che in pubblico. In questo senso, la libertà di religione «è un diritto umano a più dimensioni»⁵⁶, come tale inalienabile. Pertanto, alla luce di quanto sin qui delineato, si potrebbe tentare di risolvere l'annosa dicotomia tra la libertà di religione e la sicurezza, tenendo presente che un possibile «equilibrio tra sicurezza e libertà discende anche dalla consapevolezza che il fondamento del valore sicurezza riposa sull'esigenza di salvaguardare i diritti fondamentali»⁵⁷. Ciò significa che messi a confronto i due termini si viene ad instaurare un forte legame che origina dall'essere la sicurezza uno strumento di protezione e non di oppressione della libertà. Da ciò ne deriva che la sicurezza è un diritto del cittadino e in quanto tale si manifesta in un contesto nel quale si confronta con altri valori, che ne definiscono le condizioni ed i limiti entro i quali essa può essere realizzata⁵⁸. In questo modo, la sicurezza più che essere un fine in sé, diviene uno strumento per accrescere la libertà. D'altra parte, parafrasando Franklin si può ribadire che proprio perché fa di una stessa medaglia, chi rinuncia alla libertà per raggiungere la sicurezza, non merita né la libertà né la sicurezza.

⁵³ G. FATTORI, P. ANNICCHINO, M. BUCCARELLA, *Libertà di religione o convinzione e sicurezza. Linee Guida. Traduzione italiana*, cit., p. 216.

⁵⁴ *Ivi*, p. 220.

⁵⁵ *Ibidem*.

⁵⁶ G. FATTORI, P. ANNICCHINO, M. BUCCARELLA, (a cura), *op. cit.*, p. 220.

⁵⁷ T.E. FROSINI, *Il diritto costituzionale alla sicurezza*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2/2015.

⁵⁸ P. CERI, *Sicurezza e libertà: "nuovo" spazio del potere*, in P. FANTOZZI (a cura di), *Potere politico e globalizzazione*, Rubbettino, Soveria Manelli, 2004, p. 53.